



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Prot. N. 100 /2020I

O.d.S. n. 29/2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Ai Magistrati
Alle Segreterie penali
Alla Sezione di Polizia Giudiziaria

Oggetto: D.L. 25 marzo 2020 n.19

Da oggi è in vigore il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 che all'art. 4 ha previsto che le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art.2, comma 1, e art.3 siano amministrative, punite con sanzioni amministrative irrogate le prime dal Prefetto e le seconde dalle autorità che le hanno disposte.

Rimane reato solo la violazione della misura di cui all'art.1, comma 2 lett e) - , punita ai sensi dell'art.260 regio decreto 27/7/1934 n.1265, come modificato dal comma 7, salvo che il fatto costituisca violazione dell'art.452 c.p. o comunque più grave reato.

Le disposizioni dell'art.4 che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.101 e 102 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507.

Le Forze dell'Ordine - Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale - sono state oggi da quest'Ufficio avvisate attraverso i loro Comandi di non inviare alla Procura della Repubblica notizie di violazioni che sono punite con la sola sanzione amministrativa, giacchè le stesse vanno inviate direttamente alla autorità amministrativa competente.

Per i procedimenti penali già iscritti in relazione alle notizie di reato già ricevute, quest'Ufficio procederà a norma dei citati artt. 101 e 102 D. Lgs 1999 n.507, che per comodità di lettura si riportano in calce.

Pertanto per i procedimenti penali per i quali l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero.

La Segreteria procederà per i procedimento già iscritti a Mod 21 ancora pendenti alla annotazione della trasmissione per competenza alla Autorità amministrativa – trasmissione disposta con provvedimento del PM - nel registro delle notizie di reato con apposita compilazione della relativa voce a SICP.

Per le notizie che pervengono dal oggi 26 marzo la iscrizione sarà effettuata a Mod 45 e sarà fatta annotazione della trasmissione per competenza alla Autorità amministrativa – trasmissione disposta da provvedimento del PM - nell'apposito registro.

Tanto il procedimento a Mod 21 quanto il procedimento a Mod 45 andranno all'archivio della Procura e all'autorità amministrativa andrà la copia degli atti unitamente a copia della copertina del fascicolo con la lettera di trasmissione del PM.

Della lettera di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa dovrà essere tenuta una copia al fascicolo che rimane in Procura.

Sarà curata con attenzione la registrazione della trasmissione per competenza alla autorità amministrativa e sarà definito informaticamente il procedimento relativo così da non avere false pendenze, né smarrimento di fascicoli

La trasmissione dovrà essere tempestiva tenuto conto che l'autorità amministrativa dovrà procedere agli atti di propria competenza entro i termini di legge.

Manda alla Segreteria Amministrativa per il protocollo e la trasmissione a tutti i soggetti in indirizzo.

Si dispone altresì la comunicazione alle Forze dell'Ordine (indirizzi di cui all'elenco turni esterni).

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Manuela Fasolato

D.Lgs 507/1999

Art. 100. Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse 1.

Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Art. 101. Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile

1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. ((2))

3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative. -----

AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 maggio 2001, n. 169 (in G.U. 1a s.s. 06/06/2001, n. 22), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.

Art. 102. Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio

1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.

Mantova, li 26/3/2020

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Manuela Fasolato

